



**TRIBUNALE DI TRIESTE**

Sezione civile e fallimentare

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo	MERLUZZI	Presidente
dott. Daniele	VENIER	Giudice rel.
dott. Francesco Saverio	MOSCATO	Giudice

nel procedimento per concordato preventivo promosso, ai sensi dell'art. 161, VI co. L.F.

da

**COLOMBIN & FIGLIO S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trieste, Via Malaspina n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Gigliola Bridda del Foro di Trieste

sentito il giudice relatore;

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 11.9.2020;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 1.7.2020, COLOMBIN & FIGLIO S.P.A. (di seguito anche Colombin S.p.a.) proponeva domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo 161.

In sintesi, la società, costituita nel 1955 e avente quale oggetto sociale principale “*la lavorazione, la produzione, il commercio anche all'ingrosso, l'importazione, l'esportazione del sughero e dei suoi manufatti nonché di tutti quei prodotti attinenti direttamente ed indirettamente ai settori del sughero e/o dei suoi manufatti come ad esempio il settore agricolo, enologico, edile, forestale, meccanico eccetera*”, esponeva di versare in uno stato di crisi, determinato – a partire dal 2014 – da un drastico calo delle vendite causato dal



mancato rinnovamento dei prodotti, dall'obsolescenza della rete commerciale, dall'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale e della gestione dei costi fissi, stato di crisi che non era stato superato neppure a seguito dell'adozione di misure quali la revisione dei prodotti e della strategia commerciale, il potenziamento del laboratorio di analisi, la riorganizzazione della rete commerciale, la riduzione dell'organico produttivo e il rinnovo dei vertici aziendali, a causa dell'ulteriore calo delle vendite registrato a partire dall'esercizio 2017; aggiungeva di non essere stata in grado di adempiere integralmente agli impegni assunti con il "*Piano industriale e manovra finanziaria*" presentato ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. in data 30.1.2019. La ricorrente, rilevato che dal gennaio 2020 il nuovo organo amministrativo aveva impresso, attraverso un'attenta gestione delle risorse finanziarie, una prima inversione al *trend* negativo, maturando la consapevolezza che la società disponesse dei presupposti per la continuità aziendale, allegava di avere individuato nello strumento dell'affitto d'azienda la soluzione idonea a preservare il valore e la continuità dell'azienda, e il mantenimento, nei limiti della compatibilità con il piano industriale da adottarsi, dei livelli occupazionali. La ricorrente precisava di avere stipulato in data 30.6.2020 con la *newco* e interamente controllata Colombin 1894 S.r.l. un contratto di affitto d'azienda (di cui si riservava la produzione), che prevedeva un canone annuo di Euro 120.000,00 da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro 30.000,00 ciascuna e il passaggio all'affittuaria di tutti i contratti di lavoro subordinato in essere, e di intendere quindi proporre un concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* L.F..

2. Con decreto dd. 3.7.2020, il Tribunale concedeva termine sino al 29.10.2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nominava quale Commissario Giudiziale il dott. Mario Giamporcaro, e poneva a carico della ricorrente l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 161, VI co. L.F..

3. Nella relazione iniziale depositata il 23.7.2020, il Commissario comunicava di avere accertato che in data 2.3.2020 Colombin S.p.a. aveva stipulato con Gepro Investments Partners Ltd un contratto preliminare di compravendita del proprio compendio immobiliare, per un prezzo di Euro 8,5 milioni, a fronte del quale aveva ricevuto una fideiussione della



Fortress Bank con sede in Cipro, garanzia che, da informazioni raccolte, sarebbe risultata non veritiera; precisava pure di avere richiesto alla ricorrente chiarimenti e documentazione integrativa da fornirsi nella prima relazione mensile, riguardanti: l'importo del finanziamento che sarebbe stato veicolato dalla Colombin & Figlio S.p.a. alla Colombin 1984 S.r.l. antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, finanziamento di cui non era stata data evidenza nel ricorso; il pagamento dell'affitto d'azienda da parte della controllata; l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale con le relative contabili; l'indicazione analitica delle giacenze delle rimanenze di inizio anno e di fine maggio, di tutte le movimentazioni bancarie e di cassa dal momento della presentazione della domanda di concordato alla data della relazione mensile; l'allegazione di copia della contabilità di magazzino da gennaio a fine giugno.

Il Tribunale, con decreto dd. 24.7.2020, disponeva che la ricorrente fornisse, all'atto della presentazione della prima relazione informativa mensile, i chiarimenti già sollecitati dal Commissario, oltre a quelli concernenti la garanzia fideiussoria rilasciata dalla Fortress Bank.

Il 2.8.2020 Colombin S.p.a. depositava la prima relazione mensile, precisando che la stessa veniva sottoscritta dal rag. Roberto Bergamo, pur dimessosi, al pari dell'intero Consiglio di Amministrazione, dalla carica di amministratore delegato all'assemblea del 28.7.2020, non risultando ancora annotata presso il Registro Imprese la nomina del neo amministratore unico dott. Giovanni Loi, il quale peraltro – così era allegato – condivideva il contenuto della relazione.

**4.** Il Commissario Giudiziale depositava l'11.8.2020 la seconda relazione, nella quale, ricostruiti i più recenti e significativi accadimenti riguardanti la Colombin S.p.a., esponeva: che il contratto preliminare di vendita dd. 2.3.2020 stipulato con Gepro Investments Partners Ltd (di cui *Chief Representative Office* per l'Italia pareva essere il sig. Salvatore Tuttolomondo, pure intervenuto all'assemblea dei soci di Colombin S.p.a. del 16.1.2020 nella diversa qualità di rappresentante di Geco S.r.l., società che il precedente 7 gennaio aveva acquistato da Rahhal Boulgoute il 60% del capitale sociale di Colombin S.p.a., dichiarando in quella sede di intendere rendersi sottoscrittrice della prima tranche, pari a



Euro 1 milione, dell'aumento del capitale sociale di complessivi Euro 4 milioni deliberato in data 6.12.2019) presentava una serie di anomalie e clausole penalizzanti per la ricorrente, quali l'immediato trasferimento del possesso dei beni al promissario acquirente, senza versamento di acconto, ma con la consegna di una fideiussione, a garanzia del pagamento del prezzo, rivelatasi falsa; il riconoscimento alla promissaria acquirente della facoltà irrevocabile di cedere il contratto; la fissazione, quale termine di stipulazione del contratto definitivo, del 30.12.2021; l'imposizione a carico della promittente venditrice, con atto dd. 26.6.2020 a rettifica della clausola originariamente prevista nel contratto preliminare, della provvigione di Euro 170.000,00 in favore della società croata Consultrade d.o.o. per un'attività di mediazione di dubbia effettività;

che la ricorrente non aveva ottemperato alle richieste di informazioni del Tribunale dd. 24.7.2020;

che la ricorrente aveva effettuato, come indicato nella relazione mensile, pagamenti per prestazioni antecedenti la presentazione della domanda di concordato in violazione degli artt. 161 e 167 L.F. e in frode ai creditori;

che, pur essendo scaduto il relativo termine, non risultava ancora pagata la prima rata trimestrale di affitto dell'azienda, e che la ricorrente aveva taciuto nel ricorso il finanziamento alla controllata di Euro 130.000,00 effettuato il 1.7.2020, lo stesso giorno della presentazione della domanda di concordato, in modo da evitare il controllo giudiziale;

che l'operazione di affitto d'azienda appariva nel suo complesso "irragionevole" (pag. 11 della relazione), stante la mancanza in capo all'affittuaria di autonomia patrimoniale;

che nell'assemblea ordinaria dei soci della Colombin S.p.a. dd. 28.7.2020, fissata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, era stata ammessa a partecipare unicamente Geco S.r.l., in quanto unico socio a esibire, a differenza dei soci di minoranza, il titolo azionario, nonostante lo Statuto Sociale preveda (art. 6) che i certificati azionari non vengano emessi, e nonostante alla precedente assemblea agli altri soci di minoranza, pur privi dei certificati azionari, fosse stata consentita la partecipazione;

che nell'assemblea del 28.7.2020 era stato dato altresì atto dell'avvenuta sottoscrizione e versamento del capitale sociale in aumento da parte del socio Geco S.r.l. a mezzo



conferimento di obbligazioni, nonostante la delibera di aumento del capitale sociale dd. 6.12.2019 non prevedesse che l'aumento fosse effettuato mediante conferimento in natura, e senza che l'organo amministrativo avesse verificato l'autenticità della documentazione prodotta a sostegno del conferimento, la quale, “*sentiti operatori qualificati del settore finanziario*”, non risultava a tal fine idonea, consistendo in “*due videate di bloomberg che potrebbero essere simulate*” (pag. 13).

Ciò esposto, il Commissario Giudiziale concludeva ritenendo integrate, nelle condotte sora descritte, “*gravi violazioni di una corretta amministrazione e comportamenti in frode ai creditori*” (pag. 13).

Il Tribunale, preso atto del contenuto della relazione del Commissario Giudiziale, con la quale, da un lato erano riferite condotte astrattamente riconducibili agli atti di frode di cui all'art. 173 L.F., le quali imponevano di procedere all'apertura del relativo procedimento nelle forme di cui all'art. 15 L.F., e dall'altro all'inadempimento degli obblighi informativi periodici, per il quale l'ottavo comma dell'art. 161, VIII co. L.F. prevedeva l'apertura del procedimento di cui all'art. 162, II e III co. L.F., fissava, con decreto dd. 18.8.2020, udienza in camera di consiglio all'11.9.2020 innanzi al giudice relatore, per la comparizione della società debitrice, del Commissario Giudiziale e del Pubblico Ministero, con esplicito avviso che, in caso di richiesta del P.M., avrebbero costituito oggetto di accertamento anche i presupposti per la dichiarazione di fallimento, e con assegnazione alla Colombin S.p.a. di termine sino al 4.9.2020 per la presentazione di memoria difensiva.

5. Con istanza depositata il 26.8.2020 il Pubblico Ministero richiedeva il fallimento della Colombin & Figlio S.p.a., rilevando che lo stato di insolvenza, emerso sia nel corso del procedimento di concordato preventivo, sia nell'ambito del procedimento penale pendente al n. 3635/20 R.G.N.R., era stato riscontrato dal Collegio Sindacale ed era aggravato dalle condotte distrattive, tuttora in atto, poste in essere dagli amministratori con le condotte già censurate dal Commissario Giudiziale, e che inducevano il P.M. alla presentazione di contestuale richiesta di emissione di “*provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio della società*”, parzialmente accolta, quanto ai beni immobili, con decreto *inaudita altera parte* dd. 27.8.2020.



Instaurato il contraddittorio in relazione a entrambe le istanze del P.M., e disposta la riunione del procedimento prefallimentare a quello per concordato preventivo con riserva, con relazione dd. 2.9.2020 il dott. Giamporcaro comunicava che il collegio sindacale della ricorrente aveva evidenziato la non veridicità della situazione analitica dei crediti e debiti rappresentata dalla società nella relazione mensile dd. 1.7.2020, in quanto carente dei debiti nei confronti dei membri del collegio stesso per ben quattro esercizi.

Con memoria depositata il 4.9.2020, si costituiva Colombin & Figlio S.p.a., in persona del rag. Roberto Bergamo, “*già Consigliere Delegato di Colombin S.p.A. fino alla data del 28.7.2020, in quanto sottoscrittore altresì della prima relazione da cui sono originate la seconda relazione del Commissario Giudiziale e l’Istanza di Fallimento della Procura*” (pag. 1). Contestava che quelli esposti dal Commissario Giudiziale integrassero atti frode rilevanti ai sensi dell’art. 173 L.F., evidenziando, in particolare, come parte di essi fosse antecedente alla presentazione della domanda di concordato e quindi irrilevante, così come anteriori risultavano pure i pagamenti, i quali avevano comunque a oggetto debiti prededucibili, in quanto relativi a prestazioni professionali inerenti la predisposizione del ricorso e/o pertinenti l’esercizio dell’attività aziendale. Ribadiva, in secondo luogo, che l’operazione di affitto del ramo d’azienda costituiva l’unica soluzione idonea a garantire la continuità aziendale.

Rilevava inoltre: che il primo canone di locazione era stato pagato mediante assegno bancario, il cui incasso necessitava peraltro di autorizzazione giudiziale; in seguito, l’importo del canone era stato interamente compensato dalla Colombin 1894 S.r.l. con gli ulteriori pagamenti effettuato per conto della Colombin & Figlio S.p.a. al fine di garantire l’attività aziendale, e tenuto altresì conto del fatto che la società affittuaria non era stata pienamente operativa sin dal 1.7.2020, a causa del ritardato passaggio dei dipendenti dell’affittante; che il finanziamento di Euro 130.000,00 erogato alla controllata Colombin 1894 s.r.l. era, al pari di quello successivo di Euro 300.000,00 non autorizzato dal Tribunale, necessario a consentire la regolare prosecuzione delle attività aziendali; che il conferimento, da parte di Geco S.r.l., delle obbligazioni bancarie Hsbc Holdings per il valore nominale di 600.000 USD ed al controvalore certificato di Euro 523.565,98 era



pienamente coerente con la deliberazione assembleare e con il disposto dell'art 2343 *ter* c.c.; che, quanto al contratto preliminare dd. 2.3.2020, il dott. Salvatore Tuttolomondo non aveva alcun diretto interesse nella Gepro Investments Partners Ltd, che irrilevante era la questione dell'asserita (e contestata) falsità della fideiussione bancaria, e che, in ogni caso, la promissaria acquirente aveva nelle more comunicato di rendersi alternativamente disponibile a una rinegoziazione del contratto o alla sua risoluzione, *“al fine di così tassativamente escludere ogni adombrata diversa ipotesi sulle finalità che l'hanno animata per la stipula del medesimo”* (pag. 16 della memoria); che nessuna violazione degli obblighi informativi periodici era ipotizzabile, essendosi la ricorrente limitata a richiedere una proroga per il relativo adempimento, limitatamente all'indicazione delle giacenze di magazzino, per motivi giustificati e legati al particolare contingentamento di periodo delle risorse umane applicate in azienda; che era infine infondata la richiesta di fallimento presentata dal P.M., la quale muoveva dal presupposto, insussistente, che la società si stesse spogliando del proprio patrimonio, tanto che il pagamento della provvigione a Consultrade d.o.o. non era stato eseguito dalla ricorrente, ma dalla Geco S.r.l..

Insisteva quindi affinché la procedura di concordato non fosse revocata o dichiarata inammissibile, e fosse respinta l'istanza del P.M..

Replicava il Commissario Giudiziale con memoria dd. 8.9.2020, rilevando: che l'evidenza data dalla società al fatto che i pagamenti contestati fossero stati eseguiti nella stessa giornata della domanda di concordato, ma in orario antecedente al deposito di questa, rendeva palese l'intento di aggirare il divieto di eseguire pagamenti successivi non autorizzati; che uno dei pagamenti in questione era estraneo a prestazioni inerenti la procedura concordataria; che l'incasso dell'assegno riguardante il pagamento del canone d'affitto non richiedeva alcuna autorizzazione giudiziale, la quale era invece necessaria ai fini della compensazione con i presunti crediti dell'affittuaria, peraltro insussistenti, non constando pagamenti eseguiti per conto della Colombin S.p.a.; che il pagamento in favore di Consultrade d.o.o. era bensì stato eseguito da Geco S.r.l., ma per conto di Colombin S.p.a. e imputato ad aumento di capitale.



In data 9.9.2020 Colombin S.p.a., in persona dell'amministratore unico Giovanni Loi, depositava nuova memoria difensiva con la quale sosteneva di non avere gli strumenti per accertare se le circostanze segnalate dal Commissario giudiziale e riprese dal Pubblico Ministero sussistessero così come esposte, e si rimetteva alla decisione del Tribunale quanto all'eventuale istruttoria volta ad accertare le condizioni per la cessazione del concordato con riserva e la dichiarazione di fallimento.

Il giorno successivo il dott. Loi depositava la seconda relazione periodica mensile. Il dott. Loi, premesso di avere ricevuto dai precedenti amministratori documentazione carente e in ritardo, non essendo quindi in grado di esprimere alcun giudizio sulla correttezza e affidabilità dei dati ivi esposti, esponeva: di avere censurato la compensazione del canone d'affitto con asseriti crediti della controllata; di ritenere necessarie ulteriori verifiche in ordine all'effettiva esistenza dei titoli obbligazionari Hsbc Holding Isin Xs1481811872; di non avere evidenza che fosse stata posta in essere un'autonoma valutazione e stima del presumibile valore di realizzo delle giacenze di magazzino da parte di un professionista all'uopo incaricato, tanto che le valorizzazioni sinora utilizzate si riferivano a valori meramente contabili in ipotesi anche sensibilmente diversi rispetto all'effettivo valore, e che era stata riscontrata la presenza di movimentazioni di magazzino perdurate anche nel mese di agosto, a fronte delle quali Colombin S.p.a. aveva emesso bolle di consegna e relative fatture alla Colombin S.r.l., di cui egli non era a conoscenza; che non erano ancora state effettuate circolarizzazioni dei saldi relativi ai clienti e fornitori italiani; che non era stato individuato un professionista cui conferire l'incarico di attestatore del piano.

Concludeva ritenendo *“non ... possibile per la società predisporre e presentare il piano concordatario nei termini assegnati”* (pag. 9), e si riservava di chiedere eventuale proroga del termine per tale adempimento.

Il P.M. ribadiva l'insolvenza della Colombin S.p.a., aggiungendo l'impossibilità per la controllata Colombin S.r.l., priva di risorse finanziarie, di gestire l'azienda affittata.

Infine l'11.9.2020 depositava memoria Rahhal Boulgoute *“quale parte offesa e denunziante”*<sup>1</sup> (pag. 1), il quale, illustrata *“l'impossibilità di dichiarare il fallimento di una*

---

<sup>1</sup> Ammesso peraltro a partecipare all'udienza in quanto socio della Colombin e Figlio S.p.a.



*società ... in pendenza di ... concordato prenotativo in bianco*” (paragrafo 1), rilevava che Colombin S.p.a., di cui non appariva dubbia l’insolvenza (v. pag. 13), era proprietaria di terreni non ipotecati siti in Venezia del valore di Euro15 milioni, di un terreno a Siviglia del valore di Euro 25 milioni ipotecato per Euro 8 milioni, vantando inoltre ingenti crediti, macchinari e un rilevante avviamento. Sosteneva di intendere assicurare la continuità aziendale mediante la presentazione di un “*concordato competitivo*” (pag. 15), la cui fattibilità era confortata dall’attestazione di capacità finanziaria rilasciata dal Credit Agricole di Rabat.

All’udienza del 11.9.2020 il P.M. illustrava la richiesta di fallimento; il Commissario Giudiziale ribadiva la sussistenza degli atti di frode ex art. 173 L.F.; la Colombin S.p.a. si opponeva sia alla richiesta del P.M., sia alla revoca o inammissibilità del concordato preventivo; il Boulgoute si richiamava alla propria memoria.

Il giudice relatore si riservava quindi di riferire al Collegio in Camera di consiglio.

**6.** In tema di rapporti tra procedimento per concordato preventivo, anche con riserva, e procedimento prefallimentare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, con la sentenza n. 9935 del 15.5.2015, dettato i seguenti principi cui questo Collegio non può che attenersi:

*“1) in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo dei concordato preventivo;*

*2) la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi*



*previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto”.*

Pertanto, va accertato, in via logicamente preliminare, se sussistano o no le condotte di cui all’art. 173 L.F, nonché la violazione degli obblighi informativi denunciati dal Commissario Giudiziale.

Nel caso in cui l’accertamento sia positivo, conseguono – rispettivamente – la declaratoria di improcedibilità (art. 161, VI co. L.F.) e inammissibilità (art. 162, II co. L.F., richiamato dall’articolo 161, VIII comma) della domanda di concordato, e può quindi essere esaminata la richiesta di fallimento presentata dal P.M..

**7.** Ciò premesso, il sesto comma dell’art. 161 L.F. dispone che la domanda di concordato con riserva sia dichiarata improcedibile qualora il Tribunale verifichi la sussistenza di *“una delle condotte previste dall’articolo 173”* riscontrate e segnalate dal Commissario Giudiziale.

Il richiamo all’art. 173 L.F. implica che anche nel concordato preventivo con riserva rilevino quali ostativi alla prosecuzione della procedura quei fatti previsti per la revoca dell’ammissione del concordato, sia pure nei limiti della compatibilità, in considerazione del fatto che nel procedimento di cui all’art. 161, VI co. L.F. non ancora presentati proposta e piano.

Rientrano nella previsione dell’art. 173 L.F., oltre ai fatti tipici specificamente previsti (occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo; dolosa omissione di crediti; esposizione di passività insussistenti), gli *“altri atti di frode”*, i quali possono essere costituiti anche dai *“fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato”* (Cass. 10.10.2019, n. 25458).

**8.** Il Commissario Giudiziale ha evidenziato che la società ricorrente avrebbe effettuato, dopo la presentazione della domanda di concordato, pagamenti di crediti preesistenti, senza la necessaria autorizzazione giudiziale, con conseguente lesione della *par condicio creditorum* e in violazione del divieto implicitamente desumibile dal disposto dell’art. 168 L.F. (v. Cass. 3324/2016).



La società ha replicato, sostenendo che i pagamenti sarebbero invece anteriori al deposito della domanda, e atterrebbero in ogni caso a crediti prededucibili.

Si osserva che la Colombin S.p.a., dopo avere indicato, nello specchio riassuntivo dei pagamenti a pag. 34 della prima relazione mensile, quali date di esecuzione il 2.7.2020 quanto ai pagamenti dei compensi professionali attinenti la predisposizione della domanda di concordato (in favore del dott. Joram Bassan e dell'avv. Gigliola Bridda) e del corrispettivo in favore del fornitore di reagenti per test di laboratorio Sinergo, e il 1.7.2020 (e quindi contestualmente alla presentazione della domanda) il finanziamento di Euro 130.000,00 in favore della controllata Colombin 1894 S.r.l. con vincolo di destinazione a futuro aumento del capitale sociale, ha – a seguito della contestazione del Commissario Giudiziale – allegato le copie delle disposizioni dei bonifici che sarebbero state impartite *on line* alle ore 11.36 del 1.7.2020 (dott. Bassan), alle ore 11.59 dello stesso 1.7.2020 (avv. Bridda), e il 30.6.2020 (Sinergo e Colombin 1894 S.r.l.), e quindi anteriormente sia alla domanda di concordato, presentata il 1.7.2020 in orario successivo alle 11.59, sia all'emissione del decreto dd. 3.7.2020 del Tribunale.

Premesso che l'esecuzione di pagamenti alcune ore (se non minuti) prima di depositare telematicamente la domanda induce fondati interrogativi sull'intenzione della società di sottrarsi al vaglio giudiziale, si osserva che, ove i pagamenti in questione siano stati effettivamente eseguiti anteriormente al deposito della domanda, di essi la società avrebbe dovuto dare conto nel ricorso, onde offrire un quadro informativo esaustivo, considerata la centrale rilevanza, in particolare, del finanziamento in favore della controllata, in considerazione sia dell'ammontare dell'importo erogato, sia della necessità per i creditori di conoscere le reali condizioni economico-patrimoniali della società affittuaria e la conseguente capacità della stessa di adempiere agli obblighi (in particolare il pagamento del canone) posti a suo carico dal contratto di affitto d'azienda posto a fondamento della domanda di concordato.

E una tale carenza informativa è tanto più grave, in quanto gli accertamenti, delegati dal P.M., effettuati dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini preliminari ed esposti nell'informativa dd. 8.9.2020 allegata dal Commissario Giudiziale all'integrazione della



quarta relazione, hanno consentito di verificare come il finanziamento, versato nel c/c della controllata, sia stato da questa destinato, in parte, a pagamenti (v. specchio riassuntivo dei pagamenti effettuati dalla Colombin 1894 S.r.l., a pag. 3 della relazione del 8.9.2020) di compensi agli amministratori (Bergamo, Causin e Monti), di consulenze<sup>2</sup>, e di prestazioni di dubbia effettività (Euro 9.760,00 a Giovanni Luca Felli, v. pagg. 2-3 dell'informativa).

Né l'obbligo informativo risulta sanato nella prima relazione, nella quale la ricorrente si è limitata a indicare i pagamenti effettuati, senza allegare le corrispondenti fatture dei creditori, omissione che preclude di verificare l'effettiva pertinenza delle prestazioni professionali alla predisposizione del ricorso e alle necessità aziendali (la fornitura di reagenti per test di laboratorio da parte di Sinergo).

L'omessa allegazione di circostanze, quali quelle testé indicate, rilevanti anche ai fini della valutazione di fattibilità del piano e quindi della manifestazione del consenso dei creditori, è idonea a integrare atto di frode ex art. 173 L.F. (v., in ordine alle condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in esito alla procedura concordataria, Cass. 8.6.2018, n. 15013).

**9.** Attiene pure alla violazione degli obblighi informativi l'omessa indicazione (pur sollecitata dal dott. Giamporcaro e dal Tribunale con decreto dd. 24.7.2020) delle “*giacenze delle rimanenze di inizio anno e di fine maggio sia in termini di quantità che di valori (con valutazioni omogenee) con dettaglio analitico*”. Dopo avere invocato una proroga per l'adempimento, la società ricorrente ha dovuto riconoscere, nella relazione dd. 9.9.2020 sottoscritta dal neo-amministratore Loi, che “*sulla base della documentazione e delle informazioni a oggi acquisite, non si ha evidenza che sia stata posta in essere un'autonoma valutazione e stima del presumibile valore di realizzo delle giacenze di magazzino da parte di un professionista all'uopo incaricato, come altresì si ritiene indispensabile nell'ambito della presente procedura, per la predisposizione del piano e l'articolazione della proposta*

---

<sup>2</sup> In favore di Struttura S.r.l., “*beneficiaria di ben due bonifici per un importo complessivo di ben 38.601 Euro, ... società di consulenza a cui il rag. Bergamo si era già rivolto per la Colombin & Figlio S.p.A.*” (pag. 2, in nota, della relazione dd. 8.9.2020 del Commissario Giudiziale



concordataria”; che “*le valorizzazioni sinora utilizzate anche per relazionare Codesto Onorevole Tribunale sullo stato dell’arte, si riferiscono a valori meramente contabili che in ipotesi possono discostarsi sensibilmente rispetto all’effettivo valore*”; che “*dalle verifiche condotte sulle estrazioni contabili di periodo, si è riscontrata la presenza di movimentazioni di magazzino perdurate anche nel mese di agosto ... riconducibili a un utilizzo del tutto autonomo, non giustificato e peraltro non condiviso da parte della Colombin 1894 Srl delle giacenze della Colombin Spa*”, con emissione, a fronte di tali movimentazioni, di bolle di consegna e relative fatture alla Colombin 1894 S.r.l. di cui il dott. Loi ha affermato di non essere stato a conoscenza.

**10.** Grave aspetto critico, incidente sull’accertamento della situazione patrimoniale della società ricorrente, è costituito dalla inattendibilità dei dati del bilancio di esercizio 2019, in considerazione sia dell’omesso inserimento, alla voce “Debiti vs Fornitori Italia”, dei debiti nei confronti di ciascuno dei componenti del Collegio sindacale a titolo di compensi professionali e rimborso delle spese relativamente all’incarico loro affidato, per 4 esercizi (v. e-mail del dott. Renato Furlani dd. 31.8.2020, allegata alla terza relazione del Commissario Giudiziale), sia della dichiarazione della società di revisione indipendente Crowe AS S.p.a., incaricata di svolgere la revisione contabile, di impossibilità a esprimere un giudizio sul bilancio, a causa delle “*gravi e reiterate limitazioni all’esercizio delle proprie funzioni oltre che al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti*” (pag. 1 della relazione dd. 10.7.2020, all. 9 alla seconda relazione del dott. Giamporcaro), e della mancata allegazione al progetto di bilancio approvato dal CdA della situazione contabile e degli elementi probatori a supporto dell’iscrizione e valutazione delle voci che lo compongono, sia infine della mancata specificazione, censurata dal Collegio Sindacale nella relazione ex art. 2429, II co. c.c. (all. 10 alla seconda relazione del dott. Giamporcaro) dei criteri di redazione del progetto di bilancio.

**11.** Ulteriore atto qualificabile in frode è costituito dalla compensazione del credito della Colombin S.p.a. a titolo di canone di affitto d’azienda con i pretesi controcrediti vantati dall’affittuaria a seguito di pagamenti che quest’ultima avrebbe effettuata per conto della prima, compensazione di cui ha dato atto la ricorrente nella memoria dd. 4.9.2020.



In particolare, Colombin S.p.a. ha sostenuto che l'importo del canone, già oggetto di assegno bancario della Colombin 1894 S.r.l. che la ricorrente ha sostenuto di non avere incassato in mancanza di autorizzazione del Tribunale, è stato interamente compensato dall'affittuaria *“con gli ulteriori pagamenti che nelle more è stata chiamata ad effettuare per o/c della Colombin & Figlio SpA, al fine di garantire l'attività aziendale”* (pag. 8).

Si osserva che la compensazione, determinando – attraverso l'estinzione del credito a titolo di canone d'affitto - una riduzione del patrimonio della società, costituisce un atto di straordinaria amministrazione, che il debitore può compiere, ai sensi del settimo comma dell'art. 161 L.F., solo se urgente e, previo parere del Commissario Giudiziale, autorizzato dal Tribunale (a differenza dell'incasso dell'assegno bancario, che bene avrebbe potuto – e dovuto – essere effettuato autonomamente dalla ricorrente).

Nella specie, nessuno degli indicati presupposti ricorre, non avendo la Colombin S.p.a. neppure richiesto l'autorizzazione del Tribunale, né essendo stata allegato il carattere urgente dell'atto.

Inoltre, il dott. Giamporcaro ha rilevato come non sussistano controcrediti della Colombin 1894 S.r.l., non emergendo dagli estratti conto della controllata pagamenti che possano intendersi eseguiti per conto della Colombin & Figlio S.p.A. da imputarsi a compensazione (v. quarta relazione del Commissario Giudiziale, pag. 2).

Da ultimo e in ogni caso, si osserva come nello stesso contratto di affitto d'azienda le parti abbiano previsto (art. 4.4) che, *“in ipotesi di assoggettamento della Concedente a procedura pre-concorsuale”* sia esclusa la possibilità di procedere a compensazione tra il credito della Colombin S.p.a. a titolo di canone d'affitto e quello della Colombin 1894 S.r.l. a titolo di rimborso di pagamenti eseguiti in favore di terzi creditori della concedente.

**12.** Fondati dubbi emergono in relazione all'attuazione dell'operazione di aumento del capitale sociale per Euro 4.000.000,00, deliberata dall'assemblea dei soci in data 6.12.2019 (all. 1 alla seconda relazione del Commissario Giudiziale).

In particolare, nell'assemblea del 28.7.2020 è stato dato atto dell'avvenuta sottoscrizione e versamento del capitale sociale in aumento da parte di Geco S.r.l. mediante conferimento di obbligazioni. Il dott. Giamporcaro, oltre a rilevare che l'aumento è stato effettuato mediante



conferimento in natura, nonostante la delibera di aumento del capitale sociale non lo prevedesse, ha evidenziato l'omessa verifica, da parte dell'organo amministrativo, dell'autenticità della documentazione prodotta a sostegno del conferimento, la quale non risulterebbe, in base a informazioni assunte da operatori qualificati del settore, a tal fine idonea.

Le perplessità del Commissario Giudiziale sono state condivise dall'attuale (e dimissionario) amministratore unico dott. Loi, il quale ha precisato che *“quanto all'esistenza o meno dei titoli obbligazionari, HSBC HOLDING ISIN XS1481811872 di nominali USD 600.000,00, e all'eventuale loro effettiva piena liquidabilità in favore della società, sulla base dei documenti a oggi acquisiti, lo scrivente ritiene debbano svolgersi ulteriori verifiche”* (pag. 8 della relazione dd. 9.9.2020)

Ulteriormente, è emerso anche che Geco S.r.l., anziché versare l'intero ammontare dell'aumento di capitale sottoscritto, ha pagato, in luogo di Colombin S.p.a., la fattura emessa dalla società croata di intermediazione Consultrade d.o.o. di Euro 170.000,00 a titolo di provvigione per la mediazione riguardante il contratto preliminare di compravendita dd. 2.3.2020 stipulato tra la stessa ricorrente e Gepro Investments Partners Ltd. E tale pagamento – ha evidenziato il Commissario Giudiziale – è stato imputato, *“con la compiacenza dell'organo amministrativo”* (pag. 5 della quarta relazione), all'aumento di capitale.

Al riguardo, deve pure rilevarsi sia che l'obbligo di pagare la provvigione gravava originariamente, in base al contratto preliminare, sulla promissaria acquirente, essendo poi curiosamente posto, con scrittura privata dd. 23.6.2020 (all. B alla seconda relazione del Commissario Giudiziale), a carico di Colombin S.p.a. in base a un preteso errore materiale contenuto nel contratto, sia che il dott. Giamporcaro ha motivatamente revocato in dubbio l'effettività della mediazione di Consultrade, posto che già in data 7.1.2020 era stata sottoscritta tra il sig. Tuttolomondo, il socio Boulgoute e l'avv. Giordano una scrittura privata con cui il primo si impegnava a *“che la società Gepro Investments Ltd formalizzi un'offerta di acquisto entro il 13 gennaio, dei compendi aziendali (aree e corpi di fabbriche) ... con impegno rilascio di garanzia bancaria”* (all. 7 alla seconda relazione), ciò



che appare escludere un qualsiasi ruolo di Consultrade nella messa in contatto delle parti e nel favorire la conclusione dell'accordo.

**13.** Appaiono dunque accertati i plurimi atti di frode riscontrati dal Commissario Giudiziale, i quali impongono la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato preventivo.

Accanto ad essi, non può non menzionarsi la manifesta carenza, riconosciuta dall'amministratore unico, delle condizioni per la predisposizione della proposta e del piano.

Il dott. Loi, nominato dall'assemblea del 28.7.2020 e dimessosi già il 10.9.2020, ha invero dichiarato: di non avere ricevuto, se non in ritardo e parzialmente, dai precedenti amministratori la documentazione richiesta onde poter *“essere messo nelle condizioni di poter compiutamente analizzare gli eventi e gli atti relativi alle vicende societarie degli ultimi tempi e segnatamente con riferimento al periodo pre-concordatario”* (pag. 1 della relazione dd. 9.9.2020); di essere stato tenuto all'oscuro, sino al 31.8.2020 e 1.9.2020, del fatto che il credito di Colombin S.p.a. a titolo di canone d'affitto fosse stato compensato con gli asseriti controcrediti della società affittuaria; che non risulta redatta la perizia di magazzino, né eseguita l'attività di circolarizzazione dei crediti e debiti, né infine individuato l'attestatore, risultando conseguentemente *“non ... possibile la presentazione del piano nel termine assegnato”* (verbale dell'udienza del 11.9.2020); di non avere avuto altra scelta se non quella di presentare le proprie dimissioni, le cui motivazioni vanno individuate *“nella diversità della situazione societaria rispetto a quella che era stata illustrata dal dott. Causin all'atto di assunzione dell'incarico e nella sostanziale impossibilità di adempiere al mandato, in considerazione della difficoltà ad acquisire informazioni, del mancato reperimento di documenti in cui si faceva riferimento a un suo coinvolgimento, che neppure c'era stato, dello svolgimento di attività da parte della S.p.a. di cui egli non era a conoscenza”* (dichiarazioni rese all'udienza del 11.9.2020).

Dichiarata l'improcedibilità della domanda, con separato provvedimento si dispone in ordine alla richiesta di fallimento presentata dal Pubblico Ministero.

**P.Q.M.**



visti gli artt. 161, commi 6 e 8, 162 e 173 L.F.

- dichiara l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo presentata da Colombin & Figlio S.p.a.;
- dispone, con separato provvedimento, in ordine alla richiesta di fallimento presentata dal Pubblico Ministero;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente e al P.M. Sede.

Trieste, 14.9.2020

Il Giudice estensore  
dott. Daniele Venier

Il Presidente  
dott. Riccardo Merluzzi

